

Legge concernente la promozione della trasformazione digitale nei Grigioni (LTD)

Del [Data]

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: **???.???**

Modificato: 932.100

Abrogato: –

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale¹⁾, visto il messaggio del Governo del²⁾,

decide:

I.

Art. 1 Scopo e obiettivi

¹⁾ La presente legge serve a promuovere la trasformazione digitale nel Cantone dei Grigioni, in particolare al fine di:

- a) aumentare la competitività e la forza innovativa della piazza economica dei Grigioni;
- b) rendere più attrattiva la piazza abitativa ed economica dei Grigioni; oppure di
- c) liberare potenziali di valore aggiunto supplementari nei Grigioni.

¹⁾ [CSC110.100](#)

²⁾ pagina ...

Art. 2 Credito d'impegno quadro

¹ Il Gran Consiglio concede un credito d'impegno quadro pari a 40 milioni di franchi al fine di promuovere la trasformazione digitale nel Cantone dei Grigioni ai sensi della presente legge.

² Il Gran Consiglio stabilisce questo credito di propria competenza.

Art. 3 Strumenti di promozione

¹ Il Cantone può concedere contributi a progetti di imprese nonché di istituti e di organizzazioni che forniscono un contributo alla trasformazione digitale nei Grigioni.

² Progetti e misure propri del Cantone vengono finanziati se forniscono un contributo alla trasformazione digitale nei Grigioni.

³ Il Cantone può avviare collaborazioni o partecipare a istituzioni, organizzazioni o enti e cofinanziarli, se vengono svolti progetti che forniscono un contributo alla trasformazione digitale nei Grigioni.

Art. 4 Entità della promozione

¹ I contributi possono essere concessi in misura di al massimo il 50 per cento dei costi d'investimento e di al massimo il 50 per cento dei costi d'esercizio per i primi quattro anni d'esercizio.

² Progetti e misure propri del Cantone possono essere finanziati integralmente dal Cantone. Il finanziamento dell'esercizio è limitato a un massimo di otto anni.

³ In caso di collaborazioni e partecipazioni il Cantone può cofinanziare la quota dei costi che rientra nel suo interesse per un massimo di otto anni.

Art. 5 Settori di promozione

¹ La promozione in conformità alla presente legge avviene in particolare nei settori seguenti:

- a) economia;
- b) formazione;
- c) sanità;
- d) mobilità e trasporti.

Art. 6 Esecuzione

¹ L'esecuzione della presente legge compete al Governo. Esso emana le disposizioni esecutive necessarie.

Art. 7 Rimedi giuridici

¹ Le decisioni dei dipartimenti in merito a prestazioni promozionali per le quali non può essere fatto valere alcun diritto sono impugnabili con ricorso al Governo. Quest'ultimo decide in via definitiva.

Art. 8 Validità temporale

¹ La legge rimane valida fino a quando il credito d'impegno quadro sarà esaurito o sarà scaduto, al più tardi fino al 31 dicembre 2030.

II.

L'atto normativo "Legge sulla promozione dello sviluppo economico nei Grigioni (LSE; Legge sullo sviluppo economico)" CSC [932.100](#) (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:

Art. 18 cpv. 1 (modificato)

¹ Il Gran Consiglio concede un credito quadro d'impegno a tempo determinato fino al ~~2023~~**2028** per la promozione di infrastrutture di rilevanza sistemica.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.